
**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1973 N. 26 CONCERNENTE NORME
IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

RELATORE: Cons. DI GIOIA

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

• Decisione n. 21 del 3.6.86

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.4.86 e 3.6.87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 26 marzo 1986 prot. n. 2203 d.d.l. "Modifica della L.R. 20.12.73, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Di Gioia, Massafra, Occhiofino, Mariella, Aprile, Augelli,
contrari: (Mastrangelo)
di astensione:
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

Di Gioia

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

3


Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la l.r. 20.12.1973, n. 26,
detta norme in materia di circoscrizioni comunali; in particolare rela-
tivamente alla costituzione di nuovi comuni, alla fusione di più comuni
fra loro e alla modifica delle circoscrizioni comunali.

Nessuna disciplina, invece, prevede, in dettaglio, in ordine alla
ipotesi di modifica della denominazione comunale, pur enunciata, generi-
camente, nell'art. 1 della legge medesima; non prevede, altresì, la ipo-
tesi di permuta fra comuni contermini.

Scopo della presente legge di modifica della l.r. 26/73, é, pertan-
to, quello di colmare il vuoto legislativo evidenziato ed integrare il
dettato normativo summenzionato, onde pervenire ad una normativa completa
ed organica in materia.

La II Commissione ha esaminato la legge di che trattasi nelle se-
dute del 22.4.86 e del 3.6.86, esprimendo parere favorevole alla unani-
mità.

IL RELATORE
(Lillo DI GIOIA)


**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

44

ART. 1

Dopo il secondo comma dell'art. 5 L.R. 20 dicembre 1973 n. 26 sono inseriti i seguenti terzo e quarto comma.

All'accertamento delle condizioni di cui al 1° comma provvederà la competente Commissione consiliare.

Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto su conforme deliberazione della Giunta medesima.

ART. 2

Dopo l'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1973 n. 26 é inserito il seguente articolo 5 bis.

Art. 5 bis (mutamento della denominazione comunale). Il mutamento della denominazione comunale può aver luogo, su richiesta dei Consigli dei comuni interessati, in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

La Regione provvede con legge previa consultazione delle popolazioni interessate.

Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione principale del Comune sono disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale, emesso su conforme deliberazioni della Giunta regionale, previa richiesta del Sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.